



DELIBERA N. 7 del 30 Ottobre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato fissato dallo stesso CpI, ricorso pervenuto all’ANPAL tramite PEC in data [REDACTED] (prot. ANPAL n. [REDACTED] del [REDACTED]);

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2018, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [redacted] invia la richiesta di annullamento del provvedimento tramite PEC indirizzata direttamente all'indirizzo "sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it" e per conoscenza all'INPS ("[redacted]") e al Comitato per i ricorsi di condizionalità ("ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it"). Dal testo della PEC, peraltro, sembra evincersi che il Sig. [redacted] abbia voluto comunicare direttamente con il CpI di [redacted] e non con il Comitato. Il Sig. [redacted] nella sua richiesta rappresenta che, a seguito della presentazione della richiesta di NASpI in data [redacted] e dopo aver ottenuto l'anticipo della prestazione da parte dell'INPS, quale incentivo all'autoimprenditorialità, non si era presentato all'appuntamento fissato per il giorno [redacted] avendo già intrapreso una attività di lavoro autonomo a far data dal [redacted].

A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, il CpI di [redacted] ha trasmesso, in data [redacted] la documentazione attestante l'invio della convocazione (effettuata il [redacted]) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato fissata per il giorno [redacted].

In data [redacted] ANPAL ha inviato al ricorrente una PEC con la quale venivano date informazioni relativamente alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato nonché i riferimenti per un eventuale contatto diretto con il CpI di [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorrente, avendo ottenuto l'anticipo della NASpI da parte dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, non era tenuto a presentarsi agli appuntamenti fissati, secondo quanto previsto dalla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 4 del D.M. n. 4/2018.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2018

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone

**Il Segretario**  
Marinella Colucci